



ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

Allegato 4 al Disciplinare di gara

SCHEMA DI CONTRATTO

Procedura aperta di carattere comunitario ai sensi degli art. 55, 5° comma, del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006, volta all'affidamento del *"Servizio di pubblicazione avvisi legali per l'INPS"*

**Via Ciriaco De' Grande, 21 – 00144 Roma
tel. +390659054280 fax +390659054240
C.F. 80078750587 P.IVA 0212115100**

CONTRATTO

per l'affidamento del "Servizio di pubblicazione degli avvisi legali per l'INPS"

tra

L'INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (Codice Fiscale n. 80078750587, Partita IVA n. 02121151001), con sede in Roma, in via Ciriaco De Mita n. 21, c.a.p. 00144, nella persona della Dott.ssa Rosanna Casella nata a Roma il 2/8/1971, in qualità di Direttore Centrale della Direzione Centrale Risorse Strumentali dell'INPS, con la qualifica di Dirigente generale, domiciliato nella qualità presso la sede centrale dell'Istituto

(indicato anche nel prosieguo come **"Stazione Appaltante"**)

e

[...] (Codice Fiscale n. [...], partita IVA n. [...]), con sede legale in [...], alla via [...], C.A.P. [...], nella persona del Dott. [...], nato a [...] il [...], nella sua qualità di [...]

(indicato anche nel prosieguo come **"Appaltatore"**)

(di seguito collettivamente indicati come le **"Parti"**)

L'anno **duemilaundici**, il giorno [...] del mese di [...], presso i locali della Direzione Centrale Risorse Strumentali dell'INPS in Roma, siti in via Ciriaco De Mita n. 21, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente Accordo.

Premesso che

- a)** la Stazione Appaltante ha avviato una procedura aperta finalizzata all'affidamento del **"Servizio di pubblicazione degli avvisi legali per l'INPS"** (da qui in poi, il **"Servizio"**), secondo le modalità e le caratteristiche soggettive e prestazionali fissate nel presente contratto, nel Capitolato Tecnico, nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati;
- b)** all'esito dello svolgimento della procedura, il Servizio è stato aggiudicato all'Appaltatore, quale soggetto che ha offerto il prezzo più basso in corso di procedura;
- c)** l'Appaltatore ha documentalmente ed esaustivamente comprovato il possesso dei requisiti di capacità generale, di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/06 ed alle altre norme rilevanti in tema, e dei requisiti speciali previsti del Decreto medesimo, secondo le prescrizioni di dettaglio poste dalla *lex specialis* dell'affidamento;
- d)** a mezzo di polizza [bancaria] [assicurativa] emessa in data [...] da [...], *sub* n. [...] per l'importo di euro [...], con validità [...], avente scadenza al [...], l'Appaltatore ha ritualmente prestato in favore dell'Istituto la cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/06, conformemente alle previsioni della norma in questione e a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente affidamento;

- e) le Parti, con il presente contratto (di seguito il **"Contratto"**), intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti il Servizio.

Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 (Definizioni)

Nel presente contratto, i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito accanto a ciascuno di essi:

- **"Amministrazione Aggiudicatrice" o "Stazione Appaltante" o "Inps"**: l'INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, quale soggetto che affida il servizio oggetto del presente contratto;
- **"Appaltatore"**: il soggetto affidatario del presente contratto;
- **"Capitolato Tecnico"**: il documento, allegato al presente contratto, nel quale vengono precisate, nel dettaglio, le caratteristiche tecniche che le prestazioni da acquisirsi in capo all'INPS devono possedere e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle parti;
- **"Filiera delle Imprese"**: i subappalti come definiti dall'articolo 118, comma 11°, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché i subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del Contratto;
- **"Offerta"**: l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti che l'Appaltatore ha sottoposto agli organi di procedura, ai fini dell'affidamento contrattuale;
- **"Servizio"**: il servizio di pubblicazione avvisi legali per l'INPS per inserti sulle testate giornalistiche nazionali e locali e per pubblicazione bandi sulla G.U.R.I., rientrante tra i servizi liberalizzati di cui al D.Lgs. n. 261 del 22 luglio 1999, inteso come il novero dei servizi prestabili complessivamente intesi, meglio specificato nelle sue caratteristiche costitutive e prestazionali nel Capitolato Tecnico.

Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati)

1. Le premesse e gli allegati di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
 - Capitolato Tecnico;
 - Offerta economica presentata dall'Appaltatore.
2. Le disposizioni del Capitolato Tecnico prevalgono sul presente contratto nel caso di non conformità al medesimo.

Art. 3 (Oggetto del Contratto)

1. L'Istituto affida all'Appaltatore, il quale accetta, lo svolgimento del Servizio di pubblicazione degli avvisi legali per l'INPS.

2. Il Servizio oggetto di affidamento comprende la pubblicazione dei bandi, degli avvisi di indizione, di esito, di rettifica, etc. in riferimento alle procedure ad evidenza pubblica indette dalla Stazione Appaltante sui quotidiani nazionali e locali nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. È altresì compreso nell'oggetto del contratto il servizio di Call Center.
3. Le caratteristiche tecnico-prestazionali del Servizio di pubblicazione e del servizio di Call Center sono descritte nel Capitolato Tecnico.

Art. 4 (Durata e decorrenza del Contratto)

1. Il presente contratto avrà validità di 24 mesi dalla data di sottoscrizione, fermo restando che il contratto si intenderà concluso al raggiungimento dell'importo massimo di € 400.000,00, anche qualora tale importo dovesse essere raggiunto in data antecedente la data di validità contrattuale.
2. Il suddetto importo non è da considerarsi vincolante per la Stazione Appaltante con la conseguenza che il contratto si intenderà concluso anche qualora il suddetto importo pari a euro 400.000,00 non dovesse essere raggiunto alla scadenza prevista.
3. Sarà facoltà della Stazione Appaltante affidare all'Appaltatore, ai sensi dell'art. 57, 5° comma, lettera b) del D.Lgs. 163/06, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di quelli già affidati con il presente contratto per un ulteriore periodo di dodici mesi. In tal caso, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, funzionale alla ripetizione, verrà avviata entro il triennio dalla data di stipulazione del Contratto.
4. L'Appaltatore sarà comunque tenuto a somministrare il Servizio sino all'effettivo subentro del nuovo affidatario, nelle more della relativa procedura selettiva, alle stesse condizioni tecniche ed economiche di cui al presente Contratto.

Art. 5 (Modalità generali di esecuzione del Servizio)

1. Il Servizio riguarda la pubblicazione, per ciascuna procedura ad evidenza pubblica, dei bandi e degli avvisi ufficiali di gara su 2 quotidiani a rilevanza nazionale e 2 quotidiani a rilevanza locale, nonché la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) in conformità alle previsioni normative nazionali e comunitarie.
2. Il Servizio dovrà essere prestato secondo le modalità di descritte nel Capitolato Tecnico.
3. Il testo che l'Appaltatore pubblicherà in occasione di ciascuna richiesta dovrà essere conforme alla prassi (es. grandezza del carattere, logo, etc.) finora utilizzata dall'Istituto.
4. Resta inteso che l'Appaltatore dovrà gestire i rapporti con i Concessionari delle testate e con l'Istituto Poligrafico dello Stato.
5. Per "gestione del rapporto" si intende lo svolgimento delle seguenti prestazioni:
 - a. Prenotazione e acquisizione degli spazi;
 - b. Pagamenti relativi alle pubblicazioni/ marche da bollo.
6. Per tutta la vigenza contrattuale, l'Appaltatore si obbliga a mettere a disposizione dell'Istituto un numero di telefono e un indirizzo mail per tutte le comunicazioni e per la

trasmissione della documentazione nonché a fornire la reportistica trimestrale in relazione allo svolgimento del Servizio.

7. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri ed eventuali rischi di qualsiasi natura relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.
8. L'Appaltatore si impegna espressamente a:
 - a. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire all'Istituto di monitorare la conformità del Servizio alle previsioni del presente Contratto;
 - b. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a garantire elevati standard di diligenza nell'esecuzione del Servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - c. nell'adempimento delle proprie prestazioni, osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dall'Istituto;
 - d. comunicare tempestivamente all'Istituto le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili, e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione ed idoneità a rendere le prestazioni commesse.
9. Sarà facoltà dell'Istituto procedere in qualunque momento alla verifica della qualità del servizio, anche mediante terzi all'uopo appositamente incaricati. A tal fine, l'Appaltatore acconsente sin d'ora alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.

Art. 6 (Corrispettivi e modalità di pagamento)

1. Il valore del presente Contratto è pari ad un massimo di € 400.000,00 (quattrocentomila/00), Iva esclusa. Tale importo non è da considerarsi vincolante per la Stazione Appaltante con la conseguenza che il contratto si intenderà concluso anche qualora il suddetto importo non dovesse essere raggiunto alla scadenza prevista
2. Il valore contrattuale potrà subire un incremento nei limiti del quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 11 del r.d. n. 2440 del 18 novembre 1923;
3. I corrispettivi unitari del Servizio corrispondono a quelli risultanti dall'Offerta Economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara.
4. Le fatture relative al Servizio erogato dovranno essere emesse per singola pubblicazione e dovranno recare le seguenti informazioni:
 - a. per la pubblicazione sui quotidiani il numero dei moduli per singola testata, il prezzo unitario per modulo Iva inclusa e IVA esclusa;

- b. per la pubblicazione sulla GURI il numero di righe e il relativo prezzo unitario corrisposto al Poligrafico dello Stato nonché l'eventuale maggiorazione del costo di pubblicazione presentata in sede di gara.

5. Le fatture:

- dovranno essere trasmesse alla Stazione Appaltante a mezzo posta, in originale;
- dovranno esporre il dettaglio analitico del Servizio erogato e del prezzo complessivo;
- dovranno comunque contenere ogni elemento utile all'esatta comprensione dei loro valori economici di composizione.

6. La Stazione Appaltante potrà richiedere modalità documentative diverse e più dettagliate in ordine al fatturato.

7. Il pagamento delle fatture avverrà nei termini di cui al D.Lgs. 231/02 (30 giorni dalla data di ricevimento della fattura) ovvero nei termini concordati anche in deroga al suddetto Decreto in sede di stipula del presente Contratto, ricorrendone i presupposti. Tale pagamento sarà in ogni caso subordinato alla previa verifica del Servizio, del D.U.R.C. dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori in corso di validità, ai sensi dell'art. 118, comma 6°, del D.Lgs. 163/06, in base ad accertamenti svolti dall'Istituto e della regolarità dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 48-bis del d.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione.

8. Ove corredate dei documenti di cui sopra, le fatture saranno pagate presso il conto corrente bancario intestato all'Appaltatore presso la _____ IBAN _____ dedicato alla presente commessa, anche in via non esclusiva, ai sensi dell'art. 3 Commi 1° e 7° della legge n. 136 del 13 agosto 2010.

9. Ai sensi e per gli effetti della predetta legge 136/10, il/i soggetto/i delegato/i alla movimentazione del suddetto conto corrente è/sono il/i Dott. _____ C.F. _____.

10. In riferimento ai commi 8 e 9 del presente articolo, è obbligo dell'Appaltatore comunicare alla Stazione Appaltante eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel corso della durata contrattuale, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

11. L'Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all'art. 117 del D.Lgs. 163/06. Ai sensi dell'ultimo comma di tale norma, la Stazione Appaltante potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto, ivi compresa la compensazione di cui al comma che segue.

12. La Stazione Appaltante potrà compensare, anche ai sensi dell'articolo 1241 c.c., quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare alla Stazione Appaltante a titolo di penale o a qualunque altro titolo, nelle ipotesi previste nel presente Contratto.

Art. 7 (Revisione del corrispettivo)

1. In conformità al disposto dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, si provvederà alla revisione periodica del corrispettivo.

2. Dietro apposita istanza dell'Appaltatore, all'esito di una istruttoria condotta dai soggetti responsabili dell'esecuzione del presente Contratto, la revisione verrà operata sulla scorta dei dati di cui all'art. 7, comma 4°, lettera c) e comma 5° del medesimo articolo del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 o, in difetto, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
3. Ai fini della migliore istruttoria revisionale, l'Appaltatore sarà tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, in allegato alla propria istanza di revisione, tutta la documentazione necessaria ad operare la revisione, ivi comprese le fonti ufficiali da cui desumere le oscillazioni dei prezzi di mercato.
4. L'Appaltatore non avrà diritto ad ulteriori revisioni del compenso o a compensi addizionali, oltre quelli sopra previsti.

Art. 8 (Responsabilità dell'Appaltatore, garanzia fideiussoria)

1. L'Appaltatore dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d'arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al codice civile ed alle leggi applicabili.
2. L'Appaltatore sarà responsabile per ogni e qualsiasi danno derivante dall'esecuzione del presente Contratto, sia verso l'INPS che verso terzi. A tal fine, il medesimo Appaltatore sarà obbligato a manlevare e tenere indenne l'INPS rispetto alle pretese che terzi dovessero avanzare in ordine all'operato dell'Appaltatore stesso.
3. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto.
4. In caso di grave inadempimento, fatte salve le altre ipotesi di risoluzione *ex lege* previste dal successivo art. 13, l'Istituto formulerà contestazione scritta diretta all'Appaltatore circa i fatti costituenti inadempimento contrattuale, intimandone la cessazione nel termine di 15 (quindici) giorni. In difetto di regolarizzazione entro il predetto termine, il Contratto si risolverà secondo quanto previsto dall'art. 13, e dunque previa dichiarazione dell'Istituto di volersi valere della risoluzione.
5. Salvo che il fatto sia dovuto a caso fortuito, forza maggiore o ad attività svolte dall'Istituto o da terzi da esso incaricati, l'Appaltatore assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dall'Istituto e/o da terzi che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali e nella mancata o ritardata esecuzione a regola d'arte delle stesse.
6. Quando, per l'effetto di forza maggiore, l'Appaltatore non si trovi in grado, in tutto o in parte, di eseguire i propri obblighi o comunque di adempiere alle proprie obbligazioni per come specificate nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico e, in generale, negli atti di gara, il medesimo ne darà immediata comunicazione alla Direzione Generale, specificando le obbligazioni rispetto alle quali l'esecuzione non sia possibile e descrivendo nel dettaglio

l'evento di forza maggiore. Le Parti, all'esito della comunicazione, dovranno adoperarsi in buona fede al fine dell'adozione di tutte le misure necessarie per far fronte alla forza maggiore.

7. Il termine "forza maggiore" quivi utilizzato sta ad indicare, in via esemplificativa e non esaustiva, i terremoti, la guerra, il sabotaggio, la rivolta, l'insurrezione, i tumulti civili, le emergenze nazionali (sia in fatto che in diritto), ad esclusione di atti derivanti da decisioni economiche, societarie o governative, nazionali o locali (svalutazione, previsioni erranee, e decisioni equivalenti) e di qualunque altra circostanza che sia sotto il ragionevole potere di controllo delle Parti.
8. Nel caso in cui la forza maggiore si protragga per un periodo superiore a quindici (15) giorni solari, le Parti convengono di negoziare in buona fede una temporanea revisione del Contratto. Qualora la forza maggiore si protraesse per un periodo superiore a un (1) mese, il presente Contratto potrà essere risolto immediatamente, su iniziativa dell'Istituto.
9. Nel corso dell'esecuzione del Contratto, l'Appaltatore dovrà manlevare e tenere indenne la Direzione Generale dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso la Direzione medesima per cause riconducibili alle attività dell'Appaltatore.
10. A copertura della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni di cui al presente Contratto, l'Appaltatore ha regolarmente costituito e consegnato all'Istituto una garanzia ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/06 di cui alla premessa lettera d).
11. L'Istituto, in presenza di inadempimenti dell'Appaltatore, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera della Direzione stessa, l'Appaltatore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta.
12. La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell'avanzamento del Contratto, secondo le modalità stabilite dal comma 3° dell'art. 113 del D.Lgs. 163/06.

Art. 9 (Recesso)

1. L'Istituto potrà recedere dal presente Contratto in ogni momento, senza ulteriori corrispettivi che quelli dovuti all'Appaltatore per i servizi eseguiti, anche in deroga al disposto dell'art. 1671 c.c.
2. La comunicazione di recesso dovrà essere notificata all'Appaltatore con raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno venti giorni rispetto agli effetti del recesso.

Art. 10 (Penali)

1. Fatta salva la responsabilità dell'Appaltatore da inadempimento ed il risarcimento del maggior danno subito dall'Istituto, l'Appaltatore sarà assoggettato ad una penale pari al 10% dell'importo totale relativo alla richiesta di pubblicazione, in caso di ritardo relativo all'invio del preventivo di spesa comprensivo dell'indicazione delle testate e del relativo

prezzo per modulo nonché in caso di ritardo nella pubblicazione nei giorni indicati nel preventivo sia per i quotidiani sia per la GURI.

2. La penale di cui sopra sarà applicata anche nel caso di esecuzione difforme da quanto previsto nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico.
3. Secondo i principi generali, la penale sarà applicata solo nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'Appaltatore. L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta dall'Istituto verso l'Appaltatore, alla quale l'Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.
4. L'Istituto avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 13, alla risoluzione del contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del presente Contratto, di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.
5. L'Appaltatore autorizza sin d'ora l'Istituto, anche ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso Appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti all'Istituto a titolo di penale.
6. La penale potrà essere conseguita dall'Istituto anche mediante escussione della garanzia definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/06.
7. L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 11 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (*"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*) e del Decreto Legge 187 del 12 novembre 2010 (*Misure urgenti in materia di sicurezza*), convertito, con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, e relativi provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
2. Nel caso di RTI ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla succitata Legge n. 136/10. Pertanto, la mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti gli obblighi di tracciabilità che andranno, altresì, inseriti nel contratto di mandato. Le medesime disposizioni valgono in relazione ai consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/10.
3. In particolare, l'Appaltatore si obbliga:
 - a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente Appalto, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente dedicato di cui al precedente art. 6;
 - b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;

- c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - d. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1° della legge 136/10;
 - e. ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente procedura;
 - f. a comunicare all'Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di sette giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
 - g. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
4. Per quanto concerne il presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
- a. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;
 - b. le spese giornaliere relative al presente Appalto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa;
 - c. i pagamenti per la fideiussione definitiva, fermo restando l'onere di conservare idonea documentazione probatoria;
 - d. gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/06, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:

- a) indicare il CIG ed anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
- b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

Art. 12 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente Appalto e in quelli della filiera)

1. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, l'Appaltatore:
 - a. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10, come declinati all'articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera;
 - b. qualora abbia notizia dell'inadempimento della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo precedente ed all'art. 3 della legge 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all'Istituto e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
 - c. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera delle Imprese.

Art. 13 (Clause risolutive espresse)

1. Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
 - a) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Operatore;
 - b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Operatore verso l'Istituto, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/06 e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
 - c) perdita, in capo all'Operatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/06 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
 - d) violazione del requisito di regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte del Fornito;
 - e) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
 - f) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comun-

que acquisiti dall'Operatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale, per un periodo di 5 (cinque) anni successivi al termine del vincolo contrattuale;

- g) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Operatore;
 - h) subappalto non autorizzato;
 - i) mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità del Servizio entro il termine di 15 giorni dalla contestazione intimata dall'Istituto;
 - j) protrazione della forza maggiore per un periodo superiore a 1 (un) mese;
 - k) intervenute variazioni normative intercorse nel corso della vigenza contrattuale, che non obblighino le Stazioni Appaltanti alla pubblicazione degli avvisi legali sui quotidiani nazionali e locali nonché sulla GURI.
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Istituto comunicherà all'Operatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto imputabili all'Operatore, l'Istituto procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/06. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Istituto applicherà in danno dell'Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Istituto.

Art. 14 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (*"Codice in materia di Protezione dei Dati Personali"*), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che:
- titolare del trattamento è l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS. Incaricato del trattamento è il Dott. [...], in qualità di Responsabile Unico del Procedimento. Responsabile del Trattamento sarà l'Appaltatore;
 - il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
 - il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'articolo 4, comma 1°, lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/03, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
 - i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata, e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;

- i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e del personale INPS preposto allo svolgimento della procedura, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
 - i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
 - l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del predetto Decreto Legislativo n. 196/03.
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore acconsente al trattamento dei propri dati personali.
 3. L'Appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni del D.Lgs. 196/03 e nei successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Altresì si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dall'Istituto, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.
 4. L'Appaltatore si impegna a mantenere il massimo riserbo sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o in occasione dell'esecuzione del proprio incarico.
 5. L'Appaltatore è consapevole che l'esecuzione del Servizio potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell'Istituto o dell'utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. L'Appaltatore si impegna dunque a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del Contratto.
 6. L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

Art. 15 (Lavoro e sicurezza)

1. L'Appaltatore dichiara e garantisce che osserva attualmente, ed osserverà per l'intera durata del Contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti il rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, e successive modifiche e integrazioni.
2. L'Appaltatore dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/08 e sue eventuali modifiche o integrazioni.

3. L'Appaltatore, prima dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, è obbligato a indicare in apposito documento gli eventuali rischi specifici (o gli aggravamenti di quelli esistenti) che siano connessi all'esecuzione delle prestazioni.
4. Ai sensi dell'art. 118, comma 6°, del D.Lgs. 163/06:
 - prima dell'avvio dell'esecuzione, l'Appaltatore dovrà trasmettere all'Istituto la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici;
 - ai fini del pagamento di ogni stato di avanzamento o dello stato finale, l'Istituto verificherà il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità, e potrà sospendere i pagamenti verso l'Appaltatore nel caso di accertate inadempienze. In caso di pendenze contributive verso l'INPS, per il caso di mancata regolarizzazione l'Istituto potrà trattenere definitivamente le somme relative a debiti contributivi, e relativi accessori, definitivamente accertati, rivalendosi in compensazione sugli importi da corrispondersi all'Appaltatore.
5. L'Appaltatore si impegna a garantire e tenere manlevato e indenne l'Istituto da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti, e da eventuali sanzioni irrogate all'Istituto ai sensi di legge, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo pertanto l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.
6. Nel caso in cui dipendenti dell'Appaltatore, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti dell'Istituto per inadempimenti imputabili all'Appaltatore e in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, l'Appaltatore sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante dell'Istituto, e a richiedere l'estromissione dell'Istituto stesso ai sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall'autorità giudiziaria ai fini dell'emissione del provvedimento di estromissione.
7. In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico dell'Appaltatore le spese legali affrontate dall'Istituto per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre I.V.A.
8. L'Istituto, in caso di violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità, sospenderà ogni pagamento fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che l'Appaltatore si è posto in regola. Resta pertanto inteso che l'Appaltatore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.
9. Analogamente, nel caso in cui venga accertato che l'Appaltatore non sia in regola rispetto ai versamenti contributivi, l'Istituto sospenderà ogni pagamento sino alla regolarizzazione del debito contributivo dell'Appaltatore.
10. In caso di mancata regolarizzazione, l'Istituto tratterrà definitivamente le somme corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori, definitivamente accertati.

11. Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3 del 5 marzo 2008, si dà atto che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei costi da interferenza della presente procedura sono pari ad euro 0,00 (zero/00).

Art. 16 (Divieto di cessione del Contratto e subappalto)

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 118, comma 1°, del D.Lgs. n. 163/06, il Contratto dovrà essere eseguito in proprio dall'Appaltatore, ed è fatto divieto al medesimo di cederlo in tutto in parte, salve le ipotesi di cui all'art. 116 del predetto Decreto.
2. Per l'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto, l'Appaltatore potrà avvalersi di terzi operatori economici nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/06, nei limiti del trenta per cento dell'importo complessivo del Contratto e dietro autorizzazione dell'Istituto ai sensi dei commi che seguono, rimanendo, anche in deroga alle previsioni di legge, solidalmente responsabile dell'operato degli stessi per eventuali ritardi e/o inadempimenti previsti nel presente Contratto.
3. L'affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:
 - a) che, all'atto dell'offerta o, in caso di varianti autorizzate delle prestazioni, all'atto delle medesime, l'Appaltatore abbia regolarmente ed esaustivamente indicato le parti del Contratto che intende subappaltare;
 - b) che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso l'Istituto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate;
 - c) che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso l'Istituto, l'Appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 163/06 in relazione alla prestazione subappaltata, la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del predetto decreto e la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico - professionale del subappaltatore di cui all'articolo 26 del D.lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche od integrazioni.

Il contenuto di tali dichiarazioni ed il possesso dei requisiti di carattere generale dovranno essere documentalmente comprovati dal subappaltatore su richiesta dell'Istituto;
 - d) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
4. L'Appaltatore che si avvale del subappalto dovrà allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

5. L'Istituto provvederà al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono ridotti alla metà.
6. Ai fini dell'accertamento in ordine alla regolare remunerazione dei subappaltatori a cura dell'Appaltatore, sarà obbligo del medesimo Appaltatore trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dalla Stazione Appaltante a favore di esso Appaltatore, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti dall'Appaltatore al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non dovesse trasmettere le fatture quietanziate del subappaltatore entro il termine predetto, la Stazione Appaltante provvederà alla sospensione dei successivi pagamenti verso l'affidatario medesimo.
7. Per le prestazioni affidate in subappalto, l'Appaltatore dovrà praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'Appaltatore dovrà corrispondere gli oneri per la sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, ai propri subappaltatori senza alcun ribasso. L'Appaltatore sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Art. 17 (Normativa in tema di contratti pubblici)

1. L'Appaltatore riconosce e prende atto che l'esecuzione del Servizio è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare, il medesimo garantisce l'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06, nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal contratto per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente Contratto e per tutta la durata del medesimo.
2. L'Appaltatore assume espressamente l'obbligo di comunicare immediatamente all'Istituto - pena la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. - ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del Contratto.
3. L'Appaltatore prende atto che l'Istituto si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del presente Contratto, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.

4. L'Appaltatore è reso altresì edotto che, qualora nel corso del rapporto dovesse sopravvenire il difetto di alcuno dei predetti requisiti, il Contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 18 (*Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto*)

1. Quali soggetti responsabili dell'esecuzione del Contratto vengono individuati il Dott. [...] nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ed il Dott. [...], per l'Operatore.
2. Il gestore del Contratto è la Direzione Centrale Risorse Strumentali dell'Istituto, alla quale competerà ogni decisione relativa alle modalità di esecuzione contrattuale e ai livelli di servizio.
3. Qualsiasi comunicazione relativa al contratto sarà effettuata per iscritto e consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo telefax o *e-mail* ai seguenti indirizzi:

per l'Operatore

[...]

Via [...], n. [...]

Alla c.a. [...], Fax [...]

e-mail [...]

per l'Istituto

INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale

[...]

Alla c.a. del Dott. [...], Fax [...]

e-mail [...]

Art. 19 (*Spese*)

Sono a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore le spese per la stipulazione del presente Contratto ed ogni relativo onere fiscale ivi comprese le spese di bollo e di copie, esclusa soltanto l'I.V.A., a carico dell'Istituto nella percentuale di legge.

Art. 20 (Foro competente)

Per qualunque controversia inerente la validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

Art. 21 (Varie)

1. Il presente Contratto è regolato dalla Legge Italiana.
2. Il presente Contratto ed i suoi allegati costituiscono l'integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Contratto sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace, e non comporterà l'invalidità o l'inefficacia degli atti in questione nel loro complesso.
3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l'adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.
4. Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita per iscritto.
5. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del codice civile ed alla normativa comunque applicabile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, _____

L'APPALTATORE

L'Istituto

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, l'Appaltatore dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del Contratto: Art. 3 (*Oggetto del Contratto*), Art. 4 (*Durata e decorrenza del Contratto*), Art. 5 (*Modalità generali di esecuzione del Servizio*), Art. 6 (*Corrispettivi e modalità di pagamento*), Art. 7 (*Revisione del corrispettivo*), Art. 8 (*Responsabilità dell'Operatore, garanzia fideiussoria*), Art. 9 (*Recesso*), Art. 10 (*Penali*), Art. 11 (*Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari*), Art. 12 (*Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente Appalto e in quelli della filiera*) Art. 13 (*Clausole risolutive espresse*), Art. 14 (*Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni*), Art. 15

(Lavoro e sicurezza), Art. 16 (Divieto di cessione del Contratto e subappalto), Art. 17 (Normativa in tema di contratti pubblici), Art. 20 (Foro competente).

Roma, _____

L'OPERATORE
